

Legge. 132/2014 - Nuova Normativa su Separazioni e Divorzi (artt. 6-12 D.L.132/2014)

La Legge 10 novembre 2014, n. 162 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile" (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84) ha previsto la possibilità di effettuare in modo semplificato separazioni e divorzi davanti all'Avvocato e davanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune, a determinate condizioni:

1) Separazioni e divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune (ai sensi dell'art. 12)

L'art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, **a decorrere dall'11/12/2014**, la possibilità per i coniugi di **comparire direttamente e congiuntamente** innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L'assistenza di un Avvocato è facoltativa. Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando **non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti**, e a condizione che l'accordo **non contenga patti di trasferimento patrimoniale**. I coniugi saranno invitati a comparire nuovamente davanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Nove non prima di un mese dalla stipula dell'Accordo di separazione o divorzio per la conferma dello stesso. Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi, oltre alle altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970).

2) Separazioni e divorzi davanti all'avvocato ai sensi dell'art. 6

La Legge prevede all'art. 6 la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le **soluzioni consensuali** di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi, oltre alle altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970). **La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti.** L'avvocato, una volta formalizzato l'accordo delle parti secondo le previsioni di legge, provvederà alla trasmissione ai Comuni competenti (per il Comune di Nove all'indirizzo PEC comune.nove@kpec.it . Chi è interessato ad adottare tale procedura **deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato** per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.

Dove

Competente a ricevere l'accordo è il Comune di:

- iscrizione dell'atto di matrimonio (cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio)
- trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all'estero
- residenza di uno dei coniugi

Come

A decorrere dall'**11/12/2014**, sarà possibile fissare un appuntamento compilando il modulo relativo e inviandolo via e-mail all'indirizzo comune.nove@kpec.it scrivendo nell'oggetto: "richiesta prenotazione per accordo separazione/divorzio" e allegando copia dei documenti di identità degli interessati. In alternativa il modulo, unitamente alle copie dei documenti di identità, può essere consegnato presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Nove - Piazza De Fabris 4, nel seguente orario il lunedì e il venerdì dalle ore 08,30 alle ore 13.00, il martedì ed il giovedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 18,00 e il sabato mattina dalle ore 08,30 alle ore 12,00 o inviato mezzo fax al numero tel. 0424-828300.

Costo

All'atto della stipula dell'accordo dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a € 16,00, con pagamento da effettuarsi presso la Tesoreria Comunale. L'importo del diritto fisso sarà automaticamente adeguato alla variazione dell'imposta fissa di bollo.

Contatti

Ufficio Stato Civile

Ufficiale dello Stato Civile

Rita Costa

Piazza De Fabris, 4

36055 Nove (Vi)

Tel 0424-597514

Fax 0424-828300

OGGETTO: COMUNICAZIONE DATI - Procedimento per redazione "ACCORDO TRA CONIUGI" innanzi all'Ufficiale di Stato Civile ai sensi dell'art. 12 Legge n.162/2014.-

Il/La sottoscritto/a:

Cognome _____ Nome _____
nato/a in _____ il _____
residente in: _____ **CAP** _____
Via/Piazza _____ N: _____ Int. _____
cittadino/a _____
Telefono _____ Fax _____
e-mail _____ P.E.C. _____

per il procedimento relativo a:

- Separazione personale**
- Cessazione effetti civili del matrimonio**
- Scioglimento del matrimonio;**
- Modifica delle condizioni di Separazione;**
- Modifica delle condizioni di Divorzio,**

COMUNICA

i seguenti dati:

ha contratto matrimonio

in _____ il _____
_____ con _____

Cognome _____	Nome _____
nato/a in _____	il _____

Atto iscritto/trascritto nel Comune di _____

- Informa che NON sarà assistito/a da Avvocato.
- Informa che SARA' assistito/a da Avvocato, di cui di seguito fornisce generalità e indirizzo dello studio legale:

Cognome _____ Nome _____

studio legale sito in:

Via/Piazza _____ N. _____ Int. _____

Comune _____ **CAP** _____

Telefono _____ Fax _____

e-mail _____ P.E.C. _____

Informa che NON sarà assistito/a da Interprete.

Informa che SARÀ assistito/a da Interprete, di cui di seguito fornisce generalità e indirizzo:

Cognome	Nome		
nato/a in	il		
residente in:		CAP	
Via/Piazza		N.	Int.
cittadino/a			
Telefono	Fax		
e-mail	P.E.C.		

Allega:

- fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità dell'Avvocato.

fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità dell'Interprete.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D.Lgs. 196/2003

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del presente procedimento e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Il/La dichiarante

Data _____
